

COMMISSIONE REGIONALE DELL'ARTIGIANATO

Oggetto: risposta a richiesta di parere in merito ai requisiti artigiani e agli aspetti previdenziali in tema di iscrizione modifica e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane di società SRL a Socio unico/Amministratore Unico.

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione della richiesta di parere di cui all'oggetto, nella seduta del 06/02/2024 esprime il seguente parere.

Nel quesito si informa che sono state depositate allo scrivente Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna pratiche con richiesta di cancellazione volontaria dall'Albo delle Imprese Artigiane di società a responsabilità limitata con unico socio e viene richiesto alla Commissione Regionale dell'Artigianato di fornire il proprio parere.

La Commissione concorda sul fatto che per le SRL Unipersonali non è consentita la cancellazione volontaria dall'Albo Artigiani. La cancellazione è prevista solo in caso di perdita dei requisiti, così come indicato nella Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-Quadro per l'artigianato). Inoltre, a parere della Commissione la circolare INPS n. 84 del 10/06/2021, citata nella richiesta, non ha rilevanza nel contesto oggetto del parere.

Il Presidente della CRA

Andrea Trinelli

/pd



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

Bologna, data del protocollo

Spett.le

Commissione Regionale per l'Artigianato
Servizio politiche per l'industria, l'artigianato,
la cooperazione e i servizi

Pec: industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: parere in merito ai requisiti artigiani e agli aspetti previdenziali in tema di iscrizione modifica e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane di società SRL a Socio unico/Amministratore Unico.

Si informa codesto spettabile Servizio che sono state depositate allo scrivente Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna pratiche con richiesta di cancellazione **volontaria** dall'Albo delle Imprese Artigiane di società a responsabilità limitata con unico socio.

Visto l'art.3, comma 3, lettera a) della Legge-quadro per l'artigianato n. 443/1985.

Visto il Parere della Commissione Regionale per l'Artigianato REG.PG/2009/280690 del 07/12/2009 avente oggetto "Il requisito della manualità dell'imprenditore artigiano" che dice:

"È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo." rilevando *"come il requisito della manualità non possa essere inteso in termini categorici né in una accezione meramente materiale, specialmente a fronte delle nuove tecnologie produttive che hanno portato ad un ampliamento delle potenzialità produttive del settore artigiano, con un innalzamento dell'incidenza del capitale e del livello di meccanizzazione e di organizzazione del processo produttivo.*

La moderna dimensione economico-produttiva impone l'adozione di un nuovo criterio interpretativo in base al quale configurare la manualità del lavoro del titolare.

La nozione di "manualità" deve intendersi in senso lato come congrua partecipazione personale e diretta del titolare alle fasi del processo produttivo, ma non necessariamente a tutte, potendo eventualmente limitarsi a sovrintendere personalmente ad esso.

La locuzione "anche" manuale, lascia infatti intendere una partecipazione in senso più ampio, che può essere o un'attività di carattere materiale quale effettuazione diretta e personale di qualche parte di lavorazione, che può essere assicurata anche in maniera non continuativa o saltuaria, o addirittura estrinsecarsi nella direzione tecnica del processo produttivo nelle sue fasi o in alcune di esse, purché resti assicurata la conoscenza, la competenza e la capacità professionale dell'imprenditore.

Specie in rapporto all'esercizio di determinate attività di carattere immateriale, ciò può consistere nella necessità di provvedere direttamente all'organizzazione delle risorse aziendali, l'organizzazione, direzione, amministrazione, il controllo di qualità e quantità del prodotto o del servizio reso, la sorveglianza e direzione tecnica dell'intero processo produttivo, la guida e controllo tecnico dei macchinari, anche automatici.

Tali impegni possono perfino configurarsi come incompatibili con lo svolgimento personale di ogni altra attività imprenditoriale.



Ufficio Registro delle Imprese – Attività Artigiane

Via Marco Emilio Lepido 178 – 40132 Bologna

Tel. Call Center 051/6093888

Email: albo.artigiani@bo.camcom.it Pec: ufficio.artigianato@bo.legalmail.camcom.it



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

In conclusione si accede a un criterio interpretativo più ampio e meno letterale teso a conferire al termine "manuale" il significato di intervento tecnico-operativo.

In tal senso la manualità conserva comunque un carattere determinante e distintivo, e non meramente accidentale, del lavoro dell'imprenditore artigiano."

Vista la Circolare INPS n. 84 del 10/06/2021 avente ad oggetto: *"Imponibile contributivo per le Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Precisioni"*, con la quale l'INPS fornisce chiarimenti in merito alla base imponibile ai fini previdenziali per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali recependo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020, ha condiviso l'orientamento recente della Corte di Cassazione (cfr. le sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa. In merito, la Corte di Cassazione (cfr. la sentenza n. 23790/2019) ha evidenziato che, dal quadro giuridico di riferimento, appare che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della "partecipazione personale al lavoro aziendale", mentre "la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)".

Alla luce della Circolare INPS sopracitata e dell'estratto della Sentenza della Corte d'Appello (RG 2844/2015) relativa ad Ordinanza del Tribunale (Num. 1759 Anno 2021), (documenti allegati), la scrivente sottopone la questione alla Vostra illustrissima attenzione, affinché svolgendo le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 6 della L.R. n. 1 del 9/2/2010, possa proficuamente fornire in merito il proprio competente parere e dare indicazione all'Ufficio scrivente in merito all'accoglimento o meno delle pratiche di cancellazione **volontaria** dall'Albo delle Imprese Artigiane di società a responsabilità limitata con unico socio.

Si tenga conto che le pratiche suddette sono attualmente sospese in attesa delle Vs indicazioni.

Grati del riscontro si porgono cordiali saluti.

IL CONSERVATORE
Dr.ssa Cinzia Romagnoli
(firmato digitalmente)



Ufficio Registro delle Imprese – Attività Artigiane

Via Marco Emilio Lepido 178 – 40132 Bologna

Tel. Call Center 051/6093888

Email: albo.artigiani@bo.camcom.it Pec: ufficio.artigianato@bo.legalmail.camcom.it

Signed by ROMAGNOLI CINZIA
17.01.2024 12:52:07 UTC